

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali dell'Unione dei Comuni della Valsavioire (Assemblea, Giunta Esecutiva e Commissioni), che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto.

Art. 2 - DEFINIZIONE

- 1 Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli Organi Collegiali per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale e che uno o più componenti, collegati per videoconferenza, partecipino anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- 2 Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1, deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta dell'Unione e ove necessario dell'Assemblea dell'Unione;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti dell'organo collegiale potranno essere collegati per videoconferenza dalla sede dell'Unione.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 5 — SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità contenuti dalla normativa vigente.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche i componenti degli organi collegiali si avvalgono di idonei metodi di lavoro che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
4. Il Presidente e il Segretario possono prendere parte alla seduta dell'Assemblea dell'Unione e della Giunta collegati in videoconferenza da una sede diversa da quella dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.
5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta, dell'Assemblea o della Commissione che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
7. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
8. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti dell'Organo, ad eccezione di chi comunica l'assenza.
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

Art. 6 - VERBALE DI SEDUTA

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura della seduta;
 - la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze e le assenze;
 - la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

Art. 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera di Assemblea ed entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 8 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea e alla normativa statale o regionale eventualmente applicabile all'argomento.